



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 174 del 19/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LA COOPERATIVA PROGETTO 2000 SCARL.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LA COOPERATIVA PROGETTO 2000 SCARL.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- questa AORN deve essere dotata, a norma di legge, di un parcheggio a servizio dell'utenza, di dimensioni adeguate in rapporto al numero dei posti letto attivi del nosocomio;
- nella impossibilità di reperire sino ad oggi un'area sulla quale realizzare detta infrastruttura, si è sopperito alla necessità della stessa mediante convenzionamento con la Cooperativa Progetto 2000 scarl, in possesso di aree limitrofe al perimetro ospedaliero, distinte in N.C.T. di Caserta al foglio 27 – particelle 147 – 5049 – 47 – 248, munite di autorizzazione comunale (prot. n. 65038 del 26.07.2016, a firma dei Dirigenti dei Settori “Mobilità e Traffico” e “Urbanistica e Attività Produttive”) all'utilizzo specifico di parcheggio riservato a questa AORN;
- il Comune di Caserta ha approvato, con atto n. 69 del 14.04.2017, il preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), nell'ambito del quale è prevista la sistemazione definitiva dell'intero comparto ospedaliero, con riclassificazione delle varie aree in “zona a vincolo ospedaliero”, incluse quelle adiacenti, utilizzabili per fini di pubblica utilità;
- conseguentemente, questa AORN ha chiesto all'Ente, giusta nota prot. n. 9016 del 26.04.2017, di sottoporre parte di detta zona, per una superficie di almeno mq 20.000, a specifico vincolo a “parcheggio ospedaliero” e, contestualmente, si è impegnata ad attivare, in caso di accoglimento dell'istanza, la relativa procedura espropriativa, sia direttamente, con oneri a totale carico del bilancio aziendale, che mediante lo strumento del *project financing* di cui agli artt. 183 e segg. del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016;

Evidenziato che

- in vista della scadenza della convenzione che nell'anno 2016 disciplinava i rapporti tra l'Azienda e la citata Cooperativa Progetto 2000 scarl, il 6 settembre 2016 fu pubblicato sul sito AORN apposito Avviso finalizzato alla ricerca di eventuali altri soggetti interessati a mettere a disposizione e a gestire aree destinate al parcheggio in oggetto;
- entro il termine prescritto nell'Avviso pervenne la sola manifestazione d'interesse della Cooperativa Progetto 2000 scarl che, conseguentemente, con nota prot. n. 20462 del 03.11.2016, fu invitata a concorrere secondo le prescritte modalità;
- con riscontro acquisito al prot. n. 21737 del 22.11.2016, la Cooperativa comunicò che, non avendo ritenuto convenienti le condizioni poste a base della procedura, non aveva potuto accogliere l'invito a presentare offerta ma di essere, comunque, disponibile, ai fini di un eventuale nuovo convenzionamento, a negoziare patti e condizioni diverse da quelle originarie;
- successivamente, tra l'Azienda e la Cooperativa in oggetto è intercorsa una copiosa corrispondenza fino alla nota prot. n. 3738 del 14.02.2017 con la quale si invitava quest'ultima a “... *rivedere, congiuntamente, le condizioni di disciplina del rapporto affinché le stesse possano soddisfare sia le legittime esigenze di codesta Cooperativa che quelle dell'Azienda ...*”;

Preso e dato atto che

- mentre erano in corso le trattative, in carenza di formale atto convenzionale, la Cooperativa ha vietato il parcheggio gratuito dei veicoli in uso al personale delle ditte appaltatrici di servizi aziendali fondamentali

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

quali, ad es., pulizia, ristorazione, lavanolo, antincendio etc., oltre che ai docenti dei corsi di laurea universitari che si svolgono presso questa AORN: categorie che, in prevalenza, sono destinatarie degli stalli di sosta siti nell'area di parcheggio della Progetto 2000 scarl;

- la circostanza ha determinato una situazione di grave criticità e proteste generalizzate tra i predetti operatori, culminate in numerosissime istanze, agli atti, intese ad ottenere i pass di accesso al parcheggio riservato ai dipendenti;

Considerato che

- non è stato possibile aderire alle predette richieste per l'assoluta insufficienza di spazi nell'ambito delle aree interne a disposizione;
- di conseguenza, l'Azienda è stata necessitata a riattivare le trattative con la Progetto 2000 scarl al fine di definire lo schema di un nuovo atto convenzionale da stipulare con la stessa per la gestione del parcheggio in oggetto, che consentirà di far fronte e risolvere la situazione emergenziale determinatasi;
- all'esito del lavoro svolto, sono stati concordati i nuovi patti e condizioni risultanti dall'approvando schema di convenzione in oggetto;

Visto

lo schema di convenzione citato, che consta degli articoli dal n. 1 al n. 18;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

lo stesso meritevole di approvazione;

PROPONE

1. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Cooperativa Progetto 2000 scarl al fine di regolare gli insorgenti rapporti tra questa Azienda e la stessa, per la gestione delle aree distinte in premessa e destinate ad uso parcheggio a servizio di questa AORN e, in via principale, dei suoi utenti, dipendenti ed operatori;
2. di dare atto che lo schema di cui al punto che precede è allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all'U.O.C. Provveditorato ed Economato ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
4. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Marco Gargiulo

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Marisa Di Sano



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Vista la sujestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della sujestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Cooperativa Progetto 2000 scarl al fine di regolare gli insorgenti rapporti tra questa Azienda e la stessa, per la gestione delle aree distinte in premessa e destinate ad uso parcheggio a servizio di questa AORN e, in via principale, dei suoi utenti, dipendenti ed operatori;
2. **DARE ATTO** che lo schema di cui al punto che precede è allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all'U.O.C. Provveditorato ed Economato ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi



**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL PARCHEGGIO ESTERNO A SERVIZIO DELL’A.O.R.N.
SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

TRA

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con sede legale in via Palasciano snc, C.F./P.I. 02201130611, di seguito denominata Azienda, rappresentata dalla Direttore Generale f.f., avv. Giovanni De Masi, giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex Art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., domiciliato per la carica ed agli effetti della presente convenzione presso la medesima,

E

La Cooperativa Progetto 2000 a r.l., con sede legale in Caserta, alla via G. La Pira, CF e P.IVA 01896920616, legalmente rappresentata dal Presidente, sig. Felice Pipola, domiciliato per la carica presso la medesima, di seguito denominata Concessionario.

Premesso

- che questa AORN deve essere dotata, per norma, di un parcheggio a servizio dell’utenza, di dimensioni adeguate al numero dei posti letto attivi;
- che finora non è stato possibile reperire un’area sulla quale realizzare detta infrastruttura per cui si è sopperito alla necessità della stessa mediante convenzionamento con la Cooperativa Progetto 2000 scarl, in possesso di aree limitrofe al perimetro ospedaliero;
- che l’Azienda, comunque, successivamente all’approvazione, da parte del Comune di Caserta, del preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), che prevede la definitiva sistemazione dell’intero comparto ospedaliero, ha chiesto all’Ente Comune, giusta nota prot. n. 9016 del 26.04.2017, di sottoporre parte di detta zona, per una superficie di almeno mq 20.000, a specifico vincolo a “parcheggio ospedaliero” e, contestualmente, si è impegnata ad attivare, in caso di accoglimento dell’istanza, la relativa procedura espropriativa, sia direttamente, con oneri a totale carico del bilancio aziendale, che mediante lo strumento del *project financing* di cui agli artt. 183 e segg. del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016;



Evidenziato

- che, nelle more della definizione della procedura di cui innanzi, occorre comunque garantire spazi a parcheggio, di dimensioni pari a quelle che risultano applicando gli standard nazionali di riferimento, da destinare, in via principale, a servizio degli utenti, dei dipendenti e degli operatori dell'Azienda;
- che, pertanto, con deliberazione n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile, si è stabilito, per le causali tutte indicate nell'atto, di approvare lo schema della presente convenzione, da sottoscrivere con la Cooperativa Progetto 2000 scarl al fine di regolare gli insorgenti rapporti tra il Concessionario e l'Azienda in ordine alla gestione delle aree in possesso del primo, destinate ad uso parcheggio a servizio di questa AORN;
- che le aree cui ci si riferisce sono site in Caserta alla via G. La Pira, individuate nel N.C.T. di Caserta al foglio 27, particelle 147, 5049, 47 e 248 e sono in possesso del Concessionario in virtù di contratti di locazione registrati presso il competente ufficio dell'Agenzia del Territorio di Caserta ed allegati alla presente convenzione in copia resa conforme dal Legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.;
- che il Concessionario è munito di autorizzazione comunale prot. n. 65038 del 26.07.2016, a firma dei Dirigenti dei Settori "Mobilità e Traffico" e "Urbanistica e Attività Produttive", rilasciata per lo specifico utilizzo a *parcheggio riservato a questa Azienda Ospedaliera*;

Ritenuto

- di dover regolamentare gli insorgenti rapporti tra l'Azienda e il Concessionario;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione delle aree messe a disposizione del Concessionario, aventi una superficie totale di mq 16,500 e ubicate a distanza non superiore a m 500 dalla sede dell'Azienda, e destinate ad uso parcheggio degli utenti, dei dipendenti e degli operatori dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.



Sulle suddette aree il Concessionario si impegna a realizzare, a propria cura e spese, tutte le eventuali opere di adeguamento atte a rendere le stesse idonee ad ospitare veicoli: l'adeguamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

Il servizio è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Azienda potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'Ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 2 - DURATA

La presente concessione ha la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data della sottoscrizione, e si intenderà tacitamente rinnovata per egual periodo, salvi i casi di cui ai successivi artt. 3 e 14.

Art. 3 – CESSAZIONE ANTICIPATA

Nel caso in cui il Concessionario non dovesse ottenere dal Comune di Caserta il rinnovo dell'autorizzazione innanzi citata, la presente convenzione cesserà di produrre i suoi effetti tra le parti, senza bisogno di alcun preavviso. In tal senso, è fatto obbligo al Concessionario di comunicare immediatamente l'intervenuto rinnovo dell'Autorizzazione comunale prot. n. 65038 del 26.07.2016. La mancata comunicazione di rinnovo si intenderà, ad ogni conseguente effetto, come mancato rinnovo della predetta Autorizzazione.

Art. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE AZIENDALE

Per il Concessionario è responsabile del servizio il legale rappresentante della Cooperativa Progetto 2000 scarl, o suo delegato, che dovrà essere sempre reperibile a mezzo telefono cellulare.

Il referente aziendale, diverso dalla figura del RUP, è il Direttore dell'UOC Ingegneria Ospedaliera, arch. Virgilio Patitucci, o suo delegato

Art. 5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

Il Concessionario assume a proprio carico, secondo gli indirizzi dettati dall'Azienda, gli oneri ed obblighi analiticamente indicati al successivo art. 6.

L'Azienda si riserva un numero di 270 pass ad uso gratuito da utilizzare a propria discrezione. I suddetti posti sono individuati e recintati nella zona adiacente e confinante con il perimetro ospedaliero (viale P.S.) e la gestione dei relativi accessi è riservata in via esclusiva all'Azienda.

I restanti posti auto saranno tutti a pagamento al costo del singolo biglietto, valido anche per più accessi con lo stesso veicolo nel medesimo giorno, fissato in € 2,50 (euro due/50) e non modificabile dal concessionario.



Nell'ambito dei posti auto complessivamente disponibili, sia in totale che per la quota di competenza dell'Azienda, vanno individuati quelli riservati a soggetti diversamente abili, nel numero che risulterà applicando le disposizioni di cui al D.M 236/1983, punto 8.2.3.

Il Concessionario dovrà essere, inoltre, dotato di apposito registro destinato a ricevere i reclami e/o osservazioni da parte del pubblico, che dovrà essere esibito agli uffici competenti.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Fanno carico al Concessionario gli oneri ed obblighi appresso descritti:

1. Possesso di tutte le richieste autorizzazioni e concessioni comunali;
2. Messa a norma dell'area a parcheggio e realizzazione delle seguenti opere: - stalli di sosta; - corsie di marcia; - percorsi di entrata e di uscita; - segnaletica verticale; - segnaletica orizzontale; - illuminazione dell'area; - ufficio e/o locale vendita biglietti; - recinzioni; - cancello/i.
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a parcheggio;
4. Apertura del parcheggio h/24 con previsione di pagamento, di cui al precedente art. 5, nell'orario diurno (dalle ore 7,00 alle ore 21,00) ed ingresso gratuito, con sola guardiana, nell'orario notturno (dalle ore 21:01 alle ore 6:59);
5. Rilascio scontrini di avvenuto pagamento e/o abbonamenti;
6. Assunzione del personale nel rispetto delle vigenti normative di riferimento.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA AZIENDA

Sono a carico dell'Azienda i costi relativi alle utenze destinate al servizio del parcheggio de quo (acqua e energia elettrica).

Art. 8 - DANNI A PERSONE O COSE

Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che, nell'esecuzione del servizio in oggetto e per effetto di questo, dovessero derivare all'Azienda ed ai suoi operatori, ai terzi ed anche agli operatori propri di esso Concessionario.

A tal fine il Concessionario ha stipulato, con la Società _____ n. _____ del _____, l'allegata polizza RCT/RCO con massimale di € 500.000,00.

L'Azienda non potrà essere chiamata a rispondere di danni derivanti da scasso, atti vandalici o comunque da comportamento doloso o colposo di terzi nelle aree di parcheggio.



Art. 9 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di subappaltare anche in parte le attività oggetto della presente convenzione. È, altresì, vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte la presente convenzione, pena la risoluzione della medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste in caso di subentro.

Art. 10 - PERSONALE

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge, delle prescrizioni pattizie, dei C.C.N.L. di Comparto sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative e degli accordi integrativi regionali territoriali di sito e aziendali, privilegiando la tutela del lavoro e della sicurezza e la qualità d'impresa, intesa come qualificazione tecnico – professionale e rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità del lavoro mediante l'adozione di buone pratiche.

Per tutta la durata contrattuale, il Concessionario è obbligato a rispettare – nei confronti dei propri dipendenti e dei propri soci lavoratori – i predetti C.C.N.L. di Comparto sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative e gli accordi integrativi regionali territoriali di sito e aziendali.

Lo stesso è tenuto a tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione, con riferimento a:

- rispetto dei tempi di pagamento dei corrispettivi contrattuali;
- piena applicazione del C.C.N.L. applicabile nei confronti dei lavoratori;
- trasmissione all'Azienda dell'elenco del personale impiegato e ogni successiva variazione, comprese le eventuali sostituzioni: per queste ultime comunicazioni di precisa che dovranno comunque avvenire prima che il personale non compreso nell'elenco originario sia avviato all'espletamento del servizio.

Rispetto al punto che precede, si dà atto che con nota prot. _____ del _____ il Concessionario ha comunicato all'Azienda l'elenco nominativo del personale preposto alla gestione del parcheggio, con le esatte generalità di ciascuno e relativi domicilio e recapito.

Il Concessionario dovrà, altresì, operare con estrema correttezza e nel rispetto delle norme regolamentari del servizio e del codice di comportamento applicabile ai dipendenti aziendali.

Art. 11 - DOVERI DEL PERSONALE

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Tale personale dovrà espletare il servizio con un comportamento improntato alla correttezza, rispetto e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

Il Concessionario dovrà formare il proprio personale relativamente ai profili igienico-sanitari e di corretto comportamento.



Qualora vengano rinvenute cose nel corso dell'espletamento del servizio o accadano eventi accidentali (danni non intenzionali, etc.), il personale del Concessionario è tenuto a riferire all'Azienda per il tramite del Direttore dell'Esecuzione.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale del Concessionario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

E' facoltà dell'Azienda, chiedere al Concessionario di allontanare dal servizio quei dipendenti o soci che durante lo svolgimento del medesimo abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Art. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

Gli operatori dell'Azienda addetti ai controlli igienico-sanitari verificheranno che il Concessionario osservi tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza e che sia in possesso delle autorizzazioni necessarie alla conduzione dell'attività.

L'Azienda si riserva, altresì, di controllare in ogni momento che vengano applicati i prezzi offerti o definiti tra le parti.

Art. 13 - PENALI

Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle norme di cui alla presente convenzione, oltre che del regolare svolgimento delle attività oggetto della stessa.

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, allorquando ciò non comporti, per evidente gravità, l'immediata risoluzione della convenzione, l'Azienda contesta formalmente al Concessionario, mediante lettera raccomandata A/R o per posta certificata, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, senza idonee giustificazioni o avendo ritenuto le giustificazioni con adeguate a caso in contestazione, il RUP procederà all'applicazione di una penale, in misura graduale e commisurata alla gravità dell'infrazioni, tra quelle appresso indicate:

Tipologia infrazione	Lieve	Penale da €	50,00	ad	€ 100,00
Tipologia infrazione	Rilevante	Penale da €	101,00	ad	€ 300,00
Tipologia infrazione	Grave	Penale da €	301,00	ad	€ 1.000,00
Tipologia infrazione	Gravissima	Penale da €	1.001,00	ad	€ 2.500,00



Delle penali applicate sarà data comunicazione al Concessionario a mezzo raccomandata A/R o posta certificata. Per ciascuna difformità codificata precedentemente, inoltre, potrà essere applicata una maggiorazione di penale pari al 100% dell'importo previsto in relazione alla particolare gravità della difformità stessa, valutata e motivata da parte dell'Azienda.

L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni o delle maggiori spese, né qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere.

Art. 14 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Dopo l'applicazione di cinque penali consecutive, l'Azienda avrà la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Il Concessionario decaduto è tenuto a risarcire i danni economici fatta salva ogni altra azione a tutela di eventuali ulteriori danni subiti.

L'Azienda potrà risolvere la convenzione in caso di "grave inadempimento", prevedendo altresì la contestuale comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ed all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consistente nelle seguenti fattispecie:

- accertate e reiterate situazioni di imperizia e/o negligenza del Concessionario e dei suoi operatori nella gestione del parcheggio in oggetto;
- gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti impegnati nell'esecuzione della concessione mediante l'impiego di personale non risultante dalle scritture e in riferimento alla normativa per il rilascio del D.U.R.C.;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- comunicazione di interdittiva antimafia a carico della Cooperativa e/o dei suoi rappresentanti e/o soci.

L'Azienda si riserva, altresì, di sospendere unilateralmente gli effetti della presente convenzione per il caso di nuove e diverse esigenze e/o possibilità di carattere strutturale-organizzativo interno, nonché per il caso di normative sopravvenute che ne imponessero la necessità.

Art. 15 - PRIVACY – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - NORMA DI RINVIO

Il Concessionario si obbliga a svolgere le proprie attività nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Incaricato del trattamento dei dati personali per conto del Concessionario è il Legale rappresentante.



Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare tutti gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nei protocolli di legalità/patti di integrità vigenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti faranno riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016, alle norme del C.C. ed alla normativa vigente in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione, redatta in duplice originale su sette pagine intere e sull'ottava fino a questo punto, verrà registrata, a cura e spese della parte interessata, solo in caso d'uso.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia di carattere giudiziario che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Cooperativa Progetto 2000 a r.l.

Il Legale rappresentante
sig. Felice Pipola

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Il Direttore Generale f.f.
avv. Giovanni De Masi

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, approvano specificamente le seguenti clausole: - **Art. 3** Cessazione anticipata; - **Art. 5** Esecuzione del servizio e organizzazione operativa; **Art. 6** Obblighi del concessionario; **Art. 7** Obblighi della azienda; **Art. 8** Danni a persone o cose; **Art. 9** Divieto di subconcessione; **Art. 12** Verifiche e controlli; **Art. 13** Penali; **Art 14** Risoluzione della convenzione.

Cooperativa Progetto 2000 a r.l.

Il Legale rappresentante
sig. Felice Pipola

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Il Direttore Generale f.f.
avv. Giovanni De Masi



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 174 del 19/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LA COOPERATIVA
PROGETTO 2000 SCARL.**

In pubblicazione dal 19/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Redatto da

Marco Gargiulo

Elenco firmatari

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta